

**Oggetto RINNOVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di rinnovare i contratti di servizio afferenti al bacino di Cuneo (Bacino sud) stipulati dal Consorzio GRANDA BUS (Via Circonvallazione n. 19 – 12037 Saluzzo (CN) – C.F./P.IVA n. 02995120041), in scadenza nelle date indicate nella seguente tabella, mediante sottoscrizione dell'Atto per il rinnovo dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma della provincia di Cuneo, conurbazione di Cuneo, comuni di Alba, Bra e Mondovì, il cui schema (Allegato A alla presente determinazione) è approvato con la presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai relativi allegati (Allegato 1: "Preventivo Bacino Sud" e Allegato 2 "Investimenti e Piano Industriale 2019") fissando il nuovo unico termine finale per tutti i contratti oggetto del rinnovo al 22/12/2019:

Ente	termine iniziale	termine finale
Provincia di Cuneo	23.12.2010	22.12.2016
Comune di Alba	01.09.2011	31.08.2017
Comune di Bra	01.08.2011	31.07.2017
Comune di Mondovì	01.07.2011	30.06.2017

2. di dare atto che a seguito della sottoscrizione delle specifiche convenzioni di cui all'art. 10, comma 4 bis della l.r. 1/2000, per il trasferimento della titolarità dei contratti, tra Agenzia e i Comuni di Saluzzo, Savigliano e Fossano la validità dei contratti oggetto del trasferimento sarà contestualmente prorogata al 22/12/2019;
3. di dare atto che il valore complessivo su base annua delle compensazioni economiche e degli altri oneri indicati nell'Allegato 1, relativi ai servizi afferenti alla Provincia di Cuneo (conurbazione di Cuneo compresa), e dei Comuni di Alba, Bra e Mondovì è pari € 24.693.737 IVA compresa per 13.702.421 km/vetture;
4. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 3 è aggiornato in funzione dell'effettiva estensione di validità dei contratti di cui al punto 2 così come indicato nell'Allegato 1;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, trovano copertura nelle risorse finanziarie iscritte al bilancio 2016-2017-2018 al macroaggregato 10|02|01|103 "Acquisto di beni e servizi" – cap. 530/20 (Contratti di servizio di trasporto pubblico locale – Bacino sud (Cuneo) - Piano finanziario (V° livello) V.1.03.02.15.001 –

Proposta di Determinazione n. 1 del servizio - DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

“Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico” annualità 2016 (per quota parte) – 2017 e 2018; con riferimento all'anno 2019 gli oneri troveranno copertura sulle risorse che saranno stanziare in sede di approvazione del Bilancio 2017-2018-2019;

6. di dare atto che, decorrere dal 2017, la programmazione dei servizi dovrà essere adeguata alle effettive disponibilità di bilancio dell'Agenzia così come finanziato dalle risorse regionali, statali e degli enti aderenti.

Motivazione

la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina nella regione Piemonte il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli (regione, provincia, comunità montane, comuni e agenzia) funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;

in relazione a dette competenze, con DGP Cuneo n. 145 del 15/04/2009, erano stati approvati gli atti relativi alla procedura per l'affidamento del servizio trasporto pubblico locale nell'area omogenea “Provincia di Cuneo” da affidare mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta; con la procedura sarebbe stato selezionato il gestore del TPL anche in nome e per conto dei Comuni di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo in virtù della Convenzione stipulata tra le predetti parti in data 17/03/2004;

in esito alla procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 1119 del 5/10/2010 il servizio è stato aggiudicato definitivamente al Consorzio GRANDA BUS (C.F./P.I. 02995120041), con sede in via Circonvallazione 19 – 12037 Saluzzo;

i predetti enti hanno sottoscritto con il Consorzio GRANDA BUS i seguenti contratti di servizio, della durata di 72 mesi, con termini iniziali e finali indicati a margine, tutti riportanti il medesimo CIG (0323200911):

Ente	termine iniziale	termine finale
Provincia di Cuneo	23.12.2010	22.12.2016
Comune di Alba	01.09.2011	31.08.2017
Comune di Bra	01.08.2011	31.07.2017
Comune di Mondovì	01.07.2011	30.06.2017
Comune di Saluzzo	01.09.2011	01.09.2017
Comune di Savigliano	14.04.2011	13.04.2017
Comune di Fossano	07.04.2011	06.04.2017

successivamente, con D.G.R. Piemonte n.17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;

la D.G.R. Piemonte n.17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 2 corrispondente al territorio della Provincia di Cuneo, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

con D.G.R. Piemonte n. 12-6607 del 4 novembre 2013, è stata approvata la bozza di “Accordo sul piano di rientro in materia di TPL e sul programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013 – 2015 tra la Regione Piemonte, l'A.N.A.V. e la Confservizi”; l'Accordo, sottoscritto in data 07/11/2013, prevedeva, tra l'altro, l'impegno della Regione Piemonte a “riconoscere agli Enti soggetti di delega la possibilità di estendere la durata dei contratti di servizio sottoscritti secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CE 1370/2007 anche tenuto conto degli investimenti effettuati in un contesto di riduzione delle risorse per il TPL”;

a partire dal mese di gennaio 2015, la Regione Piemonte ha avviato un processo di revisione complessiva del sistema del Trasporto Pubblico Locale prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza dell'Agenzia della mobilità piemontese, la quale è costituita per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalla L.R. 1/2015 e dalla successiva L.R. 9/2015, l'assetto generale del sistema è accentrato in un unico punto gestionale e programmatico, l'Agenzia, cui hanno aderito tutti gli enti soggetti di delega (Province, Città metropolitana e Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti);

l'art. 10 comma 4 bis della L.R. 1/2000, come introdotto dalla L.R. 9/2015 ha stabilito che entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere;

in attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica Convenzione, la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Cuneo², alle Città di Alba e Bra è stata trasferita all'Agenzia a far data dall' 01/09/2015; con la sottoscrizione di specifica convenzione, è stata trasferita all'Agenzia la titolarità del contratto di TPL della Città di Mondovì a far data dal 1/7/2016;

con nota del 27/7/2015 prot. n. 644, il Consorzio Granda Bus aveva formalmente richiesto alla Provincia di Cuneo la proroga del contratto di servizio (Rep. n. 19875 del 30/3/2016), lamentando, in particolare, la mancata copertura finanziaria da parte della Regione Piemonte prevista per l'attuazione del piano di investimenti per il rinnovo continuo del parco autobus;

in relazione alla predetta nota, con nota prot. 4314/2016 del 19/05/2016, l'Agenzia, nel frattempo subentrata alla Provincia di Cuneo nella titolarità del contratto di servizio, nel riprendere i contenuti della citata nota di richiesta di proroga, valutava come insussistenti i presupposti per consentire una maggiore validità temporale al contratto di servizio di TPL ai sensi del Regolamento CE 1370/2007;

contestualmente richiamava le disposizioni di cui all'art. 2.3 del contratto di servizio con il quale si prevede che *“Trascorso il periodo di valenza contrattuale, la Provincia –ai sensi dell'art. 9 della direttiva CEE 18/2014 e dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.- si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, previa adeguata istruttoria con la quale si evidenzia la convenienza economica e il pubblico interesse alla rinnovazione. Il rinnovo potrà avvenire per una durata massima di trentasei (36) mesi, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 17”*;

nel richiamare la disposizione contrattuale, l'Agenzia chiedeva di fornire, nel rispetto della normativa richiamata, elementi utili al fine di analizzare e verificare la convenienza economica e il pubblico interesse alla rinnovazione del contratto;

il Consorzio GRANDA BUS, con nota prot Agenzia 6447/2016 del 19/07/2016 ha trasmesso un documento denominato “Investimenti e Piano Industriale 2011-2019” con il quale fornisce le seguenti evidenze:

1. Investimenti Autobus

pur nell'incertezza della disponibilità di finanziamenti regionali per il rinnovo del parco autobus, il consorzio è disponibile ad impegnarsi ad acquistare nel 2016 un numero di autobus il cui valore corrisponderebbe al 30% del valore complessivo della spesa per la sostituzione di n. 143 veicoli del parco circolante impegnato sul complesso dei contratti di servizio sottoscritti con la provincia di Cuneo e le città succitate, che al 31/12/2016 avrà un'età superiore ai 15 anni;

l'impegno economico che dovrebbe sostenere il gestore per l'acquisto degli autobus è stimato in Euro 8.944.650,00; a tali fini sono richiamati i criteri espressi nella DGR 61-1986 del 31/07/2015; l'investimento complessivo per la sostituzione di n. 143 autobus ammonterebbe a € 29.815.500,00; nel caso in cui la contribuzione regionale fosse pari al 70%, così come era previsto nella DGR citata, l'impegno economico per l'investimento di cui si farebbe carico il gestore sarebbe appunto di Euro 8.944.650,00;

in relazione al predetto impegno economico, il gestore si impegna, a sostituire nel 2016 n. 48 autobus con età superiore ai 15 anni; in particolare saranno sostituiti autobus con alimentazione Euro 1 ed Euro 2 senza filtro antiparticolato che non potranno più essere impiegati sulle linee; resta ferma la disponibilità a ultimare il piano di sostituzioni in funzione del di n. 143 veicoli nel caso di ottenimento della contribuzione regionale al 70% del valore complessivo dei bus;

peraltro il gestore, qualora il finanziamento regionale fosse inferiore al 70% ipotizzato, è disponibile ad impegnarsi ad aumentare la propria quota, fino a copertura totale del cofinanziamento e, comunque, fino ad un massimo del 50% del valore del cofinanziamento;

2. Investimenti BIP

Implementazione del Biglietto Integrato Piemonte (BIP) per 37 bus relativi ai servizi della Conurbazione di cuneo: l'investimento, al netto della contribuzione pubblica sarebbe pari ad € 277.046,20;

acquisto ed installazione della componentistica di bordo BIP su 48 autobus nuovi per un valore stimato unitario senza contributo pubblico di € 6.175,85 e per complessivi € 296.489,02;

impegno a sostituire il server della centrale operativa CCA per una spesa di € 20.000,00;

sostituzione della componentistica hardware dei sistemi operativi CCA, a decorrere dal 2017, per fine ciclo vita di 6 anni, per una spesa di € 164.008,78 da ripartire equamente negli anni 2017 e 2018;

sostituzione componentistica hardware apparati di bordo bus attrezzati nel progetto BIP per una spesa pari ad € 1.840.702,68 (pari al costo della componentistica hardware sostenuto nell'implementazione della prima tranche BIP) ipotizzando la sostituzione in ragione del 50% nel 2018 e del 50% nel 2019.

Il "Piano" evidenzia inoltre, con riferimento alle predette linee di investimento "Autobus" e "BIP" oltre che alla linea d'investimento conclusa nel 2015 relativa all'installazione di 372 "Paline" come il valore residuo dell'investimento varierebbe in relazione alla maggior durata del contratto di servizio:

- Autobus - il valore residuo degli investimenti al termine del 2016 è pari al 72% del totale dell'investimento al netto della contribuzione, mentre al termine del 2019 sarebbe pari al 44% del totale dell'investimento al netto della contribuzione (ove percepita);
- BIP – il valore residuo degli investimenti al termine del 2016 è pari al 38% del totale dell'investimento al netto della contribuzione, mentre al termine del 2019 sarebbe pari al 9% del totale dell'investimento al netto della contribuzione (ove percepita). Inoltre al termine del 2019, per il mantenimento del sistema, il valore residuo degli investimenti è pari al 36% del totale dell'investimento al netto della contribuzione (ove percepita);

- Paline - il valore residuo degli investimenti al termine del 2016 è pari all'80% del totale dell'investimento, mentre al termine del 2019 sarebbe pari al 50% del totale dell'investimento;

considerando gli investimenti effettuati nei 6 anni di contratto 2011/2016 e il valore residuo dei medesimi, la percentuale del valore ancora da recuperare in carico a Granda Bus risulta essere del 67%;

considerando gli ulteriori 3 anni di validità del contratto, e anche i nuovi investimenti per il BIP, la quota del valore residuo si riduce al 42%.

Il Piano di investimenti proposto contiene impegni da parte del gestore dei servizi di particolare rilievo tali da rendere conveniente dal punto di vista economico la rinnovazione per un periodo di ulteriori tre anni.

Dal punto di vista economico, l'impegno relativo al piano di investimenti di mantenimento del BIP (pari a complessivi € 2.004.711,46) è pari a circa il 3% del valore complessivo delle compensazioni economiche stimate per il triennio.

Inoltre sussistono molteplici ragioni di pubblico interesse che supportano la rinnovazione del contratto.

Gli investimenti nel piano autobus e la conseguente immissione in linea dei nuovi autobus garantisce un innalzamento della qualità del servizio, che certamente sarà più elevato allorquando saranno rese disponibili le risorse di parte pubblica per il rinnovo del parco autobus:

- gli autobus di nuova immissione sono soggetti ad una minore probabilità di fermo in linea con un abbattimento della percentuale di disservizi conseguenti;
- l'immediata sostituzione della quota di parco autobus più obsoleta, il cui uso sarà limitato a casi eccezionali, garantisce la presenza in servizio di autobus con livelli di emissioni conformi alle normative europee; sono aumentati inoltre i livelli di confortevolezza per i viaggiatori.

Con riferimento agli investimenti relativi al BIP, è di primario interesse pubblico che la copertura del sistema di bigliettazione elettronica sia garantita sull'intera rete del bacino e che il sistema sia mantenuto in efficienza in quanto:

- la componente di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe è una parte rilevante di copertura dei costi del servizio sostenuti dall'operatore indispensabile per garantire l'equilibrio economico del contratto (il BIP riduce l'evasione tariffaria -soprattutto laddove gli accessi a bordo veicolo non sono presidiati da agenti dell'operatore di servizio pubblico come nel caso dei servizi urbani- mediante il cd "controllo sociale");
- il sistema BIP è una fonte informativa importante, sempre più essenziale,
 - nella fase di programmazione del servizio in quanto strumento per la valutazione degli impatti derivanti dalle decisioni in termini di politiche tariffarie
 - in sede di integrazione tariffaria ed interoperabilità tra diversi sistemi;
 - ai fini della semplificazione della bigliettazione e tariffazione in quanto uno degli elementi che rendono il servizio di trasporto pubblico più attraente ed efficiente per l'utenza e quindi fondamentale per favorire lo split modale.

In ordine all'interesse pubblico correlato alla rinnovazione del contratto per un periodo di tre anni, rileva inoltre la DGR 8-4053 del 17/10/2016, con la quale la Regione Piemonte recepisce le indicazioni dell'Agenzia della mobilità piemontese circa le modalità di affidamento dei servizi ferroviari regionali e in base alla quale è previsto che l'Agenzia sottoscriva un contratto di servizio temporalmente limitato con Trenitalia finalizzato, tra l'altro, ad individuare un ambito di

servizi ferroviari suscettibili di efficientamento attraverso la gestione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale su gomma da affidare mediante gare integrate ferro/gomma.

I tempi di svolgimento della procedura di affidamento della concessione dei servizi integrati ferro/gomma del bacino sono correlati con il periodo di rinnovo dei contratti in oggetto: se si tiene conto del tempo minimo previsto dalla pubblicazione dall'art. 7, comma 2 del Regolamento CE 1370/2007³ dell'avviso di pre-informativa, dei tempi medi previsti per gestione del procedimento di individuazione del concessionario⁴, nonché dei tempi congrui per l'avvio della gestione del nuovo contratto⁵, il rinnovo degli attuali contratti di servizio afferenti al bacino sud, con data termine finale al 22/12/2019, convergerà con il periodo di subentro del nuovo concessionario dei servizi integrati ferro/gomma di bacino.

Ciò consentirà all'Agenzia di garantire, nel triennio 2017-2019, che il livello qualitativo del servizio sia mantenuto sostanzialmente stabile, condizione difficilmente realizzabile in una situazione in cui il gestore non sottoscrivesse gli impegni di investimento già ricordati ed operasse in condizioni di affidamento in via di urgenza di cui all'art. 5, paragrafo del Regolamento (CE) 1370/2007.

La disposizione contrattuale che prevede la facoltà di procedere al rinnovo programmato del contratto di servizio, oltre che essere già prevista nel citato articolo 2.3 del contratto medesimo, era già pubblicizzata nell'avviso di gara pubblicato sulla GUUE richiamando nello specifico le disposizioni di cui all'art. 9 della direttiva CEE 18/2004 dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

La previsione e le modalità di pubblicizzazione della stessa sono in linea con quanto riscontrato a livello giurisprudenziale in ordine alle possibilità previste dal d.lgs 163/2006 e s.m.i. di estensione della validità del contratto⁶.

Nel caso di specie, con l'Allegato schema di atto che sarà oggetto di sottoscrizione tra le parti, è prevista la proroga della validità contrattuale dei contratti di servizio in essere, mantenendo peraltro invariate le condizioni economiche, con l'integrazione di specifici obblighi in tema di investimenti, come dettagliati dal già citato Allegato "Investimenti e Piano Industriale 2011-2019".

Peraltro, gli impegni di cui all'Allegato "Investimenti e Piano Industriale 2011-2019" rilevano anche in funzione della possibilità di addivenire ad una proroga della durata contrattuale anche in relazione all'applicabilità dell'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007⁷ che prevede che *"Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto"*.

Dall'Allegato "Investimenti e Piano Industriale 2011-2019", a termine del 2016, si evince che il valore residuo degli investimenti in autobus è di € 11.817.986,64, pari al 72% del totale dell'investimento al netto della contribuzione; al termine dell'anno 2019 detto valore diminuirebbe al 44% (€ 7.113.186,91).

Anche con riferimento al piano investimenti BIP, il valore residuo dell'investimento effettuato sino al 2016 sarebbe pari a € 1.048.336,14, pari al 38% del valore dell'investimento che si ridurrebbe a € 260.885,09 a fine 2019.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che sussistano anche le condizioni specifiche previste dall'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 per determinare l'estensione della validità dei contratti di servizio summenzionati sottoscritti dal CONSORZIO GRANDA BUS – individuati con il CIG 0323200911.

I contratti di servizio individuati con il CIG 0323200911 hanno un contenuto normativo identico in quanto lo schema contrattuale è stato definito in modo univoco per ciascuno degli enti sottoscrittori in fase di procedura di gara. Sono differenziate le date di scadenza in quanto ciascun ente sottoscrittore ha provveduto a sottoscrivere il contratto in tempi diversi fissando la data di inizio di validità di sei anni del contratto in modo eterogeneo.

E' interesse dell'Agenzia definire a livello di bacino una data comune di fine di validità del rinnovo contrattuale in linea con le indicazioni previste dalla legge regionale 1/2000 (art. 5, comma 1, bis) laddove è previsto che le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino.

L'Allegato "Investimenti e Piano Industriale 2011-2019" è stato predisposto come Piano complessivo che non distingue l'oggetto degli investimenti in relazione agli enti territoriali sottoscrittori originari ma considera gli impegni come complessivamente assunti per la generalità dei contratti di servizio di cui in premessa.

In relazione a quanto sopra, considerata l'unicità delle parti (Ente concedente l'Agenzia della mobilità piemontese, Concessionario Granda Bus) e l'uniformità delle condizioni contrattuali, fatte comunque salve le singole specificità territoriali (PEA) ed economiche (es. valore compensazioni €/km), si ritiene di poter procedere con un unico atto negoziale con il rinnovo previsto all'art. 2.3 dei citati contratti di servizio determinando al 22/12/2019 il termine di validità conclusivo dei contratti oggetto di rinnovazione.

Al fine di definire l'ammontare totale annuo delle compensazioni per il 2017, si è provveduto a stimare i chilometri del programma di esercizio sulla base del preventivo anno 2016 dei singoli Programmi di esercizio, le relative risorse regionali aggiornate all'anno 2016, comprensive di agevolazioni tariffarie e CCNL, come nel prospetto di cui allo schema di atto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attenzione

Il Consorzio GRANDA BUS, prima della sottoscrizione dell'Atto di cui all'Allegato A dovrà costituire una specifica garanzia per € 1.105.515 a tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, con la sola esclusione di quelli relativi agli investimenti di cui agli articoli 5 e 6 dello schema di Atto. Essa dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell'ultima fattura, in assenza di controversia⁸.

A garanzia dell'effettuazione degli investimenti di cui agli articoli 5 e 6 dello schema di Atto, il Consorzio GRANDA BUS prima della sottoscrizione dell'Atto dovrà costituire specifiche garanzie che saranno progressivamente svincolate proporzionalmente all'entità della spesa effettuata riferita agli investimenti indicati nell'Allegato 2.⁹

Le garanzie fidejussorie dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 21 novembre 2016

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² In precedenza, in data 31/07/2015, la Provincia di Cuneo e la Città di Cuneo avevano sottoscritto uno specifico atto convenzionale per effetto del quale era stato trasferito alla Provincia di Cuneo il contratto inerente il trasporto urbano di competenza della Città e la relativa conurbazione; il contratto era stato stipulato in data 28/12/2004, dalla Città di Cuneo con il consorzio GRANDA BUS e, più volte prorogato, sarebbe scaduto il medesimo giorno; in relazione al predetto atto convenzionale, il contratto di servizio sottoscritto dalla provincia di Cuneo a valere dal 1/08/2015, ha ridefinito il proprio perimetro inglobando la rete dei servizi urbani e conurbani della Città di Cuneo;

³ Regolamento (CE) n 1370/2007 art. 7, par. 2. "Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:"

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione

⁴ Con la misura 16 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si stabilisce che *"Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori, il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a centodieci giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, da individuare in funzione della complessità del progetto di mobilità e della valutazione degli investimenti, ivi inclusa l'acquisizione dei beni necessari all'esercizio e, in particolare, del materiale rotabile e dei beni immobili"*. Ai tempi indicati è necessario aggiungere i tempi necessari per la valutazione delle offerte, per la eventuale verifiche delle anomalie e per la verifica dei requisiti prescritti e, n quanto applicabile, i tempi del cd "stand still".

⁵ Con la misura 7 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si definiscono criteri per l'individuazione dei tempi necessari per l'acquisizione del materiale rotabile . L'ART precisa che *"gli enti affidanti possono avvalersi, per l'individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, di stime risultanti da apposite indagini effettuate presso i produttori di materiale rotabile. Le stime tengono conto della natura non vincolante per i fornitori del materiale rotabile delle dichiarazioni fornite in corso di indagine e della loro effettiva capacità produttiva, anche in relazione allo svolgimento di altre procedure di gara, nei mercati di riferimento, aventi ad oggetto l'affidamento di analogo servizio di trasporto. 2. Nella individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, l'ente affidante tiene conto dell'entità, specificità e complessità del materiale richiesto in sede di gara e, con particolare riferimento al settore ferroviario, dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della certificazione prevista dalla legge, per l'omologazione del materiale e per la formazione del personale."* Nell'Allegato B alla citata delibera si richiama inoltre quanto disposto dal decreto legge n. 201/2011, che all'articolo 37, comma 2, lettera f), dispone che *"l'Autorità verifica che nei bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali"* specificando che *"la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti"*. La medesima norma individua nel termine di diciotto mesi, decorrente dalla aggiudicazione definitiva, il tempo massimo *"per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio"*.

⁶ Consiglio di Stato sez. III 28/2/2014 n. 942 *"Non è illegittima la clausola, conosciuta e accettata da tutti i partecipanti alla gara, contenuta nella lex specialis di gara, concernente la possibilità per la stazione appaltante di prorogare il contratto alla sua scadenza, in quanto la stessa ha formato oggetto dell'insieme di regole sulle quali si è svolto il confronto concorrenziale tra le imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sicché tutti i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto"* (Consiglio di Stato, sez. III, 5/07/2013, n.3580);

Consiglio di Stato sez. III, 5/07/2013, n.3580 *"Né l'art 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), né l'art. 57 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. L'art. 57, comma 7, d.lgs 163/2006 dispone esclusivamente il divieto di rinnovo tacito di tutti i contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori e commina la nullità di quelli rinnovati tacitamente."*

Consiglio di Stato, sez. IV, 16.3.09 n. 1555 *il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le possibilità di assegnazione di nuovi compiti. " Non è esclusa, pertanto, ad avviso della Commissione europea (*) la possibile assegnazione di nuove incombenze (rispetto a quelle originariamente prefissate, è ovvio: il tutto, purché di ciò sia data preventiva informazione ai concorrenti).*

(*) Commissione europea - Comunicazione interpretativa del 5.2.2008 (C 6661/2007) sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblicoprivati istituzionalizzati (PPPI)

⁷ Regolamento (CE) 1370/2007, art. 4, paragrafo 4: "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto"

⁸ L'importo della garanzia è calcolato in ragione del 10% dell'importo annuo previsto per compensazioni economiche indicate nell'Allegato 1, pari a € 22.110.293 (al netto dell'IVA) a cui è stata applicata la dimidiazione pari al 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7 del dlgs 163/2006 e ss.mm.ii..

⁹ Con riferimento all'importo a garanzia degli investimenti autobus, il valore di base su cui calcolare la garanzia è dato dalla differenza tra il valore indicato all'art. 5, comma 3, € 8.944.650,00, e la somma del valore degli ordini degli autobus che le aziende dovranno dimostrare di aver effettuato entro la data di costituzione della garanzia (data prevista al 5/12/2016). Con riferimento all'importo a garanzia degli investimenti BIP, il valore di base su cui calcolare la garanzia è fissato in € 2.598.246,68. In entrambi i casi l'importo della polizza sarà calcolato in ragione del 10% dei predetti valori a cui si applicherà la dimidiazione pari al 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7 del dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.